



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- Ditta: ECOBEACH S.r.l. – P. IVA 01995660832 - Impianto per attività di recupero e gestione (R13 di rifiuti non pericolosi e D15 di rifiuti pericolosi) sito in Contrada Cantaro Fg.8 particella 408 q.p. - Comune di Taormina (ME). Integrazioni.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 34376 del 20/07/2012 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- VISTO il D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003 – Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari....;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.*;



- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.D.G. n.1231 del 27/10/2006 dell'Assessorato Territorio e Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii., per il progetto per la prosecuzione dell'attività di recupero e gestione (R13 di rifiuti non pericolosi e D15 di rifiuti pericolosi) sito in Contrada Cantaro nel Comune di Taormina (ME), proposto dalla Ditta ECOBEACH di Savio Patrizia & F.Ili s.n.c.
- VISTO il Decreto n. 106/SRB del 29.10.2007, del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale la Ditta ECOBEACH S.n.c. di Savio Patrizia e F.Ili s.n.c., con sede legale in via Umberto n. 53 - Giardini Naxos (Me), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto sito in Contrada Cantaro nel Comune di Taormina, per svolgere le attività di recupero e gestione (R13 di rifiuti non pericolosi e D15 di rifiuti pericolosi) identificato al Foglio 8 particelle 408 q.p.;

- VISTO il Decreto n. 1084 del 28.10.2010, del Direttore Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale il Decreto n. 106/SRB del 29.10.2007, è stato integrato con nuovi codici CER nei limiti della potenziali massima annua già autorizzata;
- VISTO il Decreto n. 127 del 08/02/12 con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. il Decreto n. 106/SRB del 29.10.2007 intestato alla Ditta ECOBEACH S.n.c. di Savio Patrizia e F.lli è stato volturato alla Ditta ECOBEACH S.r.l. a seguito di atto di trasformazione da Società in nome collettivo a società a responsabilità limitata stipulato in data 30/12/2010 Repertorio n. 22274 Raccolta n. 10353;
- VISTO il D.D.S. n. 2411 del 14/12/2012 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 Autorizzazioni, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. è stato rinnovato fino al 29 Ottobre 2022 il Decreto n. 106/RSB del 29/10/2007 rilasciato in favore della Ditta ECOBEACH S.r.l. con sede legale in Giardini Naxos (ME) via Umberto n.53 ed impianto sito in Contrada Cantaro nel territorio del Comune di Taormina (ME) per le operazioni R13 e D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- VISTA la nota prot. 7018 del 21 Febbraio 2013 con la quale questo Dipartimento ha approvato la polizza fidejussoria n. n. 1998477 del 17/01/2013 stipulata tra la Ditta Ditta ECOBEACH S.r.l. e la COFACE S.A. – Sede secondaria e rappresentanza per l'Italia con sede legale in Milano, via Spadolini n. 4 – con validità dal 17/01/2013 al 29/10/2023, per un importo massimo garantito pari ad €. 72.000,00 (Euro settantaduemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni R13 e D15 di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto, autorizzato con il Decreto 106/RSB rinnovato dal Decreto n. 2411 del 14 Dicembre 2012;
- VISTO il Decreto n. 1039 del 02 Luglio 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 106/SRB del 26 Ottobre 2007, intestato alla Ditta ECOBEACH S.r.l. con sede legale in Giardini Naxos (ME) via Umberto n. 53 ed impianto sito in Contrada Cantaro nel territorio del Comune di Taormina (ME), di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto sito in Contrada Cantaro nel Comune di Taormina, per svolgere le attività di recupero e gestione (R13 di rifiuti non pericolosi e D15 di rifiuti pericolosi) è stato modificato con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTO il Decreto n. 1075 del 14 Luglio 2014 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 106/SRB del 26 Ottobre 2007 e ss.mm.ii., intestato alla Ditta ECOBEACH S.r.l. con sede legale in Giardini Naxos (ME) via Umberto n. 53 ed impianto sito in Contrada Cantaro nel territorio del Comune di Taormina (ME), di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto sito in Contrada Cantaro nel Comune di Taormina, per svolgere le attività di recupero e gestione (R13 di rifiuti non pericolosi e D15 di rifiuti pericolosi) è stato modificato con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata
- VISTA l'istanza della Ditta ECOBEACH S.r.l. con sede legale in Giardini Naxos (ME) via Umberto n.53 ed impianto sito in Contrada Cantaro nel territorio del Comune di Taormina (ME), acquisita agli atti del Dipartimento in data 12/11/2014 al n. 45201, con la quale si chiede la modifica del Decreto n. 106/SRB del 29/10/2007 e ss.mm.ii. con l'integrazione del codice CER 160103 (*pneumatici fuori uso*) nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTA la nota del 15/01/2015 acquisita agli atti del Dipartimento in data 16/01/2015 al n. 1575 con la quale la Ditta sollecita il rilascio del provvedimento richiesto con la superiore istanza, facendo presente di avere sottoscritto un contratto con Ditta mandataria del

IL RESPONSABILE DELL'INTEPRUTTORIA

 Massimo Crotto



Consorzio ECOPNEUS, relativo alla raccolta ed allo stoccaggio di PFU e di avere ricevuto da parte della stessa, lettera di diffida con conseguente risoluzione del contratto per inadempienze;

- VISTA la documentazione tecnica allegata alla nota del 27 Gennaio 2015, acquisita agli atti del Dipartimento, con la quale la Ditta trasmette una relazione tecnica nella quale viene precisato che i settori dedicati allo stoccaggio del codice CER 160103 (pneumatici fuori uso) sono stati indicati nella planimetria denominata Tav. B2 allegata al Decreto n. 1075 del 14 Luglio 2014 e che mero errore non è stato inserito nell'elenco dei codici richiesti ad integrazione;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che le procedure del protocollo di legalità sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al decreto n. 127 del 08/02/2012;
- CONSIDERATO che con nota n. 26538 del 07 Luglio 2014 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Messina l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii., sulla Società in questione;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 26 Novembre 2012;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., esaminata la documentazione allegata al Decreto n. 1075 del 14 Luglio 2014, alla modifica del Decreto n. 106/SRB del 29.10.2007 con l'integrazione del codice CER 160103 (*pneumatici fuori uso*) per l'operazione di recupero R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;

RETENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del Decreto n. 106/SRB del 29/10/2007, intestato alla Ditta ECOBEACH S.r.l. con sede legale in Giardini Naxos (ME) via Umberto n.53 ed impianto sito in Contrada Cantaro nel territorio del Comune di Taormina (ME), è integrato dal codice CER 160103 (*pneumatici fuori uso*), per l'operazione di messa in riserva R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

ART. 2

La gestione del codice CER di cui al superiore art. 1, dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con l'art.3 del Decreto n. 106/SRB del 29/10/2007 che è così specificata:

- la quantità massima annua di rifiuti pericolosi che potrà essere ammessa in ingresso all'impianto è di 1.500 tonnellate;
- la capacità di stoccaggio in contemporanea di rifiuti pericolosi è di 40 tonnellate;
- la quantità massima annua di rifiuti non pericolosi che potrà essere ammessa in ingresso all'impianto è di 10.000 tonnellate;
- la capacità di stoccaggio in contemporanea di rifiuti non pericolosi è di 240 tonnellate;

ART. 3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

- a) il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei;
- b) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nei modi, nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003;
- c) per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, solidi e liquidi dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161;
- d) la Ditta deve identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto ivi stoccato e l'operazione in atto ivi svolta;
- e) i settori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere coperti ed al riparo dagli eventi meteorici. La superficie dell'area deve risultare pavimentata, resa impermeabile e dotata di sistemi di raccolta delle acque. I settori di stoccaggio e di conferimento dei rifiuti devono avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in movimento;
- f) i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 devono essere effettivamente ed oggettivamente avviati alle successive operazioni di recupero presso ditte autorizzate allo specifico recupero o ditte consorziate, accompagnati dai formulari di identificazione. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
- g) la Ditta nella gestione dell'impianto deve privilegiare le operazioni di recupero dei rifiuti;
- h) devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91 e ss.mm.ii.;
- i) per la gestione degli impianti devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- j) gli impianti devono essere sempre mantenuti nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;

IL RESPONSABILE DELL'ISTITUZIONE

- k) le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, devono essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi ed evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici. Lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee.
- l) devono essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
- m) la Ditta deve eseguire la procedura prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 81/08 (nuovi insediamenti Produttivi);
- n) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
- o) dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
- p) devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
- q) i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
- r) sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.D.G n.1231 del 27.10.2006 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio I/V.A.S. – V.I.A.;
- s) l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 6

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Messina l'informativa di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 9

Restano valide le prescrizioni di cui al Decreto n. 106/SRB del 29/10/2007 e ss.mm.ii., per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 10

La Provincia Regionale di Messina, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Messina ed il Comune di Taormina (ME), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 11


Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 12

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Taormina (ME), Provincia Regionale di Messina, Prefettura di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, A.R.P.A. Sicilia e A.R.P.A. Sicilia S.T. di Messina.

Palermo, li 26 FEB 2015

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascianto)



Il Dirigente U.O 2
(Dott.ssa Mara Fais)

